Allegato "B" all'atto in data 22 aprile 2021 Repertorio n. 5408

#### STATUTO

#### ENERGIA POSITIVA SOCIETA' COOPERATIVA

#### TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO OGGETTO

### Art. 1 - Denominazione

E' costituita una Società Cooperativa di produzione e consumo denominata "ENERGIA POSITIVA SOCIETA' COOPERATIVA".

### Art. 2 - Sede

- 2.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Nichelino (TO).
- 2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 2.1 con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. 2.1.
- 2.3 Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.
- 2.4 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

#### Art. 3 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

## Art. 4 - Scopo mutualistico

- 4.1 Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la Cooperativa tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale alle migliori condizioni economiche, morali e sociali, attuando una politica gestionale volta a favorire i Soci nei loro fabbisogni di beni e servizi oggetto dell'attività stessa.
- La Cooperativa, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, si obbliga al rispetto del principio della parità di trattamento.
- La determinazione dei prezzi di somministrazione dei servizi è demandata al Consiglio di amministrazione, il quale ne fisserà l'entità in funzione del risultato economico della gestione dell'esercizio e sulla base dei criteri generali stabiliti con eventuale regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci.
- 4.2 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci e il Consiglio di Amministrazione, valutate le esigenze della Società, stabilirà le condizioni dei rapporti.
- La Cooperativa aderisce, su delibera del Consiglio di Amministrazione, ad Associazioni ed organizzazioni rap-




presentative di categoria di qualsiasi ordine e grado.

- 4.3 In ossequio ai dettami di legge per le cooperative a mutualità prevalente:
- a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore al limite fissato dalla legge, attualmente pari all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) è obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- I principi in materia di remunerazione del capitale e degli strumenti finanziari, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

## Art. 5 - Oggetto

- 5.1 La Cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico e senza finalità di lucro, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto prevalentemente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico nel settore delle energie rinnovabili, alternative e/o innovative.
- In particolare ha per oggetto:
- a) progettazione e realizzazione, anche tramite i propri soci, di una piattaforma informatica che permetta ai soci della Cooperativa la realizzazione di un impianto personalizzato di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili, sostenibili o alternative alle fonti fossili, utilizzando quelli già nella disponibilità della Cooperativa stessa. Questo per permettere ai soci di produrre direttamente una qualsiasi forma di energia con impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sostenibili o alternative alle fonti fossili scelti dagli stessi in modo democratico e continuo e facendoli divenire produttori consapevoli di energia da fonti rinnovabili, sostenibili o alternative alle fonti fossili;
- b) utilizzare la forma di energia prodotta dagli impianti di energia da fonti rinnovabili, sostenibili o alternative alle fonti fossili di proprietà della cooperativa a vantaggio dei Soci e, per le eventuali eccedenze, anche dei non soci attraverso la riduzione dei loro costi energetici;
- c) compravendere energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili e gas ed ogni altra forma energetica disponibile (es.



pellet per riscaldamento);

- d) operare sul mercato di acquisto dell'energia, del gas e di ogni altra forma energetica disponibile nell'interesse dei Soci in qualità di mandatario con o senza rappresentanza;
- e) per gli impianti di cui al punto a) potrà servirsi di impianti costruiti da essa stessa e/o acquistati e/o presi in affitto da soci o da non soci, o comunque dei quali abbia la disponibilità;
- f) prestare servizi in ambito energetico in favore dei soci;
- g) subentrare ai propri soci nei rapporti di fornitura energetica (elettrica, gas e ogni altra forma energetica disponibile) e/o dei servizi accessori connessi alla fornitura con i concessionari;
- h) effettuare studi sull'andamento dei mercati nazionali ed internazionali dei prodotti energetici da fonti rinnovabili;
- i) promuovere e realizzare opere ed infrastrutture ad alto valore tecnologico nel settore dell'energia rinnovabile;
- j) promuovere l'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili, sostenibili o alternative alle fonti fossili anche attraverso campagne pubblicitarie di sensibilizzazione, concorsi a premio e simili;
- k) acquisire terreni per costruire, sia direttamente in economia che concedendo appalti, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sostenibili o alternative alle fonti fossili;
- 1) utilizzare il diritto di superficie su aree di proprietà di pubbliche amministrazioni o di altri enti, società o privati, al fine di raggiungere gli stessi scopi sociali.
- 5.2 La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro e solo come indicazione esemplificativa e non limitativa:
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- 2) dare adesioni o partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- 3) concedere avalli cambiari, fideiussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le società preposte e fidi bancari ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito dei soci;
- 4) promuovere o partecipare ad enti, società, consorzi

- di garanzia fidi promossi dal movimento cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio e lungo termine, prestando le necessarie garanzie di fideiussione.
- A tal fine la cooperativa richiederà tutte le autorizzazioni di legge, ove prescritte, così come si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni per lo specifico settore di attività che ne forma oggetto.
- La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, a norma dell'articolo 12 della Legge 17 febbraio 1971 numero 127 e successive modificazioni, come richiamata dall'articolo 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 numero 601 e successive modificazioni.

Sono tassativamente vietate le operazioni di raccolta del risparmio di cui alle Leggi 7 giugno 1974 numero 216 e 23 marzo 1983 numero 77 e loro successive modificazioni, e l'attività bancaria ed assicurativa di cui al D. Lgs. 1° Settembre 1993 numero 385 (Testo Unico in materia bancaria e creditizia).

#### TITOLO II - PATRIMONIO SOCIALE

## Art. 6 - Elementi costitutivi

- Il patrimonio della cooperativa è costituito da:
- a. il capitale sociale che è variabile e formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori nonchè dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale;
- b. il fondo di riserva legale indivisibile formato con gli utili di esercizio e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c. l'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci a tale titolo;
- d. le eventuali riserve straordinarie;
- e. ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.
- Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della cooperativa.

### Art. 7 - Partecipazioni sociali

- 7.1 La partecipazione sociale è rappresentata da azioni, ciascuna del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento).
- 7.2 La Cooperativa non emette titoli azionari.
- 7.3 Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari senza l'autorizzazione



degli amministratori.

### Art. 8 - Circolazione delle partecipazioni sociali

- 8.1 Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.
- 8.2 In caso di trasferimento delle azioni dei soci cooperatori a non soci, il consiglio di amministrazione,
  nell'autorizzare tale trasferimento su richiesta dell'avente
  causa, osserva l'articolo 11, in quanto compatibile. Il consiglio si deve pronunciare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione.
- 8.3 In caso di trasferimento tra soci delle azioni dei soci cooperatori, costoro devono comunicarlo alla Cooperativa con congiunta raccomandata, o altro mezzo telematico di comunicazione avente valore legale (PEC), inviata entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, richiedendo le relative variazioni del libro dei soci.
- 8.4. Le azioni sono nominative e sono rimborsabili ai soci nei casi e modi previsti dal presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione può acquistare e rivendere o rimborsare azioni della cooperativa, previa fissazione del relativo prezzo con apposita deliberazione consiliare che dovrà essere assunta sulla base della situazione patrimoniale del periodo e comunque nel rispetto dei principi del codice civile, entro il limite massimo del 2% (due per cento) del capitale sociale della cooperativa esistente alla chiusura dell'ultimo esercizio sociale, e comunque nei limiti di cui all'art. 2529 Codice Civile.
- 8.5 Nel caso di trasferimento delle azioni da parte dei soci sovventori, esse devono essere offerte in prelazione alla Società ed agli altri soci della medesima. La Società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Le azioni non rimborsate o non acquistate dalla Società devono essere offerte in prelazione ai soci. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dagli utili di esercizio a ciò destinati.

### Art. 9 - Sovrapprezzo

L'assemblea dei soci determina e, quando occorre, varia il sovrapprezzo da applicare sulle nuove azioni. Tale sovrapprezzo sarà determinato in base alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato. Le somme relative introitate saranno imputate al fondo di riserva straordinaria.

### TITOLO III - SOCI


### Art. 10 - Categorie di soci

10.1 La compagine sociale della cooperativa può essere suddivisa nelle seguenti categorie di soci:

- a) soci cooperatori;
- b) soci sovventori le cui azioni sono trasferibili e privilegiate nel rimborso del capitale, il cui tasso di remunerazione potrà essere maggiorato in misura stabilita annualmente dall'Assemblea e comunque non superiore al 2% (due
- per cento) rispetto a quelli stabiliti per i soci cooperatori. Con appositi regolamenti l'assemblea potrà prevedere rendimenti differenziati in base ai singoli progetti che il socio sovventore andrà a finanziare.
- La qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.
- 10.2 Ogni socio può appartenere a più categorie di soci.
- 10.3 I soci cooperatori possono essere a loro volta suddivisi in più gruppi (i Gruppi), corrispondenti a loro volta a categorie di soci, sulla base dei progetti imprenditoriali (impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili, sostenibili o alternative alle fonti fossili) della Cooperativa cui ciascun Gruppo partecipa.
- 10.4 Per essere socio bisogna non esercitare, direttamente o indirettamente, imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

### Art. 11 - Requisiti - Ammissione

- 11.1 Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore ai limiti di legge.
- 11.2 Possono essere soci le persone fisiche, le società di persone, le persone giuridiche, gli enti pubblici e privati e le associazioni regolarmente costituite, interessate al raggiungimento dello scopo sociale.
- 11.3 Sono ammessi altresì soci sovventori, i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti esprimibili in ogni singola assemblea.
- 11.4 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda per iscritto al Consiglio di Amministrazione al quale spetta deliberare in merito.
- La domanda di ammissione dovrà contenere:
- = se trattasi di persona fisica:
- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e cittadinanza;
- b) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere il quale non dovrà essere inferiore nè superiore ai limiti fissati dalla legge;
- c) la dichiarazione di conoscere e di accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- = se trattasi di società, associazioni o enti, oltre
- a quanto previsto nei precedenti punti a), b) e c),
- la domanda di ammissione dovrà contenere le sequenti



#### informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda e dovrà essere corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale vigente;
- d) l'indicazione della persona fisica delegata a rappresentare la società nei confronti della cooperativa;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere il quale non dovrà essere inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere e di accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, sul Libro dei Soci.
- L'ammissione del socio comporta la conoscenza e l'accettazione integrale del presente statuto, dei regolamenti interni e di tutte le deliberazione legalmente adottate dagli organi sociali.

### Art. 12 - Esclusione

- 12.1 Il Consiglio di Amministrazione con delibera da adottarsi col voto favorevole di almeno due terzi degli amministratori, potrà escludere dalla società Cooperativa i soci che si rendessero colpevoli di azioni contrarie agli interessi della Società, che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e che in qualunque modo arrechino danni materiali e morali alla Cooperativa o fomentino in seno alla stessa dissidi e disordini.
- La deliberazione in materia di esclusione è comunicata al socio destinatario mediante raccomandata con A/R, o altro mezzo telematico di comunicazione avente valore legale (PEC).
- 12.2 Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale di cui all'art. 40 nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
- 12.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei Soci, da farsi a cura degli Amministratori.

### Art. 13 - Recesso

- 13.1 E' ammesso il recesso dei soci, con diritto al rimborso delle azioni, sempre con esclusione delle riserve, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche per perdita dei requisiti di ammissione.
- 13.2 Il socio che intende recedere dalla Società deve dare

comunicazione scritta con lettera raccomandata, o altro mezzo telematico di comunicazione avente valore legale (PEC), al Consiglio di Amministrazione.

Detta comunicazione ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se presentata almeno tre mesi prima della chiusura, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

# Art. 14 - Obblighi e responsabilità del socio

14.1 Il socio deve sottoscrivere almeno una azione sociale e versare l'importo delle azioni (importo del valore nominale oltre al sovrapprezzo, laddove previsto, da imputare al fondo di riserva straordinaria) nella cassa sociale, secondo le modalità e nel termine massimo comunicato dagli amministratori.

Trascorso il predetto termine come determinato dagli amministratori, senza l'effettuazione dei versamenti previsti, il Consiglio di Amministrazione revocherà la richiesta di sottoscrizione. Decorsi 6 mesi dalla data di accettazione come socio, senza aver portato a termine una effettiva sottoscrizione di quote il socio inadempiente verrà escluso dalla cooperativa.

14.2 Il socio ha inoltre l'obbligo di rispondere fino alla concorrenza delle azioni sottoscritte per tutti gli obblighi assunti e che assumerà la Cooperativa comunque con il numero minimo di una quota.

## Art. 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, l'erede o uno degli eredi, designato dagli altri, potrà essere ammesso in luogo
del socio defunto, purché possieda i requisiti prescritti e
ne faccia domanda per iscritto entro sei mesi dalla
data della morte del socio al Consiglio di Amministrazione e
questo acconsenta.


Ai soci receduti o esclusi per qualunque causa, come pure ai loro eredi, in caso di morte, spetta soltanto il rimborso dell'azione sociale versata, maggiorata dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dagli utili di esercizio a ciò destinati.

Rimangono esclusi comunque qualsiasi pretesa o diritto sul patrimonio sociale esistente.

Il pagamento deve essere effettuato, dietro richiesta scritta, entro 6 mesi dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato l'evento.

# Art. 16 - Vantaggio mutualistico del socio

- 16.1 Il socio cooperatore può vantare il diritto di essere preferito, rispetto ai non soci, nelle attività relative agli scambi mutualistici della cooperativa.
- 16.2 Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può, in alternativa a quanto disposto alla lettera a) dell'art. 22.1 del presente Statuto, inserire in una posta del conto economico somme a



titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera circa l'eventuale quantificazione e ripartizione ai Soci del ristorno, che può essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento del numero o del valore delle azioni detenute da ciascun Socio;
- c) emissione di azioni di sovvenzione;
- d) emissione di obbligazioni;
- e) emissione di altri strumenti finanziari.
- 16.3 La ripartizione del ristorno ai singoli Soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il Socio stesso, in particolare tenendo conto dell'ammontare del valore e della tipologia dei servizi o dei beni che durante l'esercizio sono stati erogati o distribuiti ai Soci. I criteri di ripartizione dei ristorni potranno essere oggetto di regolamentazione da parte dell'Assemblea dei Soci.
- 16.4 Il socio cooperatore può beneficiare di sconti di varia specie/natura sulla base di un'apposita deliberazione consiliare.

#### Art. 17 - Bilancio di esercizio

- 17.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 17.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.
- Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni
  dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180
  giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato,
  oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla
  struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli
  Amministratori nella relazione sulla gestione o, in
  assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

#### Art. 18 - Ripartizione degli utili

- 18.1 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
- a) per almeno il 30 per cento e comunque nei limiti previsti da legge al fondo di riserva ordinaria;
- b) nella misura e con i modi previsti dalla Legge al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) ai soci nella misura comunque non superiore ai limiti di legge previsto dall'art. 2514 del Codice Civile. L'eventuale eccedenza potrà essere destinata per intero alla riserva straordinaria oppure inviata a rivalutazione del ca-

pitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti previsti dalla Legge 59/92. In alternativa l'Assemblea potrà destinare l'intero utile alla riserva legale, fatto salvo quanto da destinarsi ai sensi del presente articolo alla lettera b).

18.2 Per quanto non previsto vale quanto disposto dall'art. 2514 del C.C.

## Art. 19 - Distribuzione degli utili

19.1 L'assemblea delibera di volta in volta le modalità di distribuzione dei dividendi; se pagati, andranno riscossi presso la sede della Società a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di approvazione del Bilancio. I dividendi non riscossi entro il quinquennio successivo al giorno in cui sono divenuti esigibili si intendono prescritti a favore del fondo di riserva della Società.

19.2 Il dividendo ai soci sarà liquidato sul capitale sociale dagli stessi effettivamente versato alla data di chiusura di ogni esercizio.

#### TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

#### Art. 20 - Organi

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se obbligatorio per legge.

## Art. 21 - Assemblee

- 21.1 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
- 21.2 La convocazione delle assemblee deve effettuarsi mediante lettera, anche consegnata a mano (o altro mezzo ritenuto dall'organo amministrativo più efficaci nel rispetto in ogni caso dell'art. 2364 C.C., fax, email, ecc.) inviata almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata in un giorno diverso dal quella della prima.
- In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 21.3 L'assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e la destinazione del risultato di esercizio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, se-



gnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

21.4 L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali

l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

21.5 Le assemblee sia ordinarie sia straordinarie possono essere svolte attraverso utilizzo di mezzi di comunicazione audio-video in modo che sia consentito identificare gli intervenuti, svolgere regolarmente l'adunanza, partecipare in simultanea alla discussione e esprimere liberamente il proprio voto sugli argomenti all'ordine del giorno, proclamare i risultati delle votazioni. Devono essere indicati nella convocazione i luoghi audio-video collegati, dove gli intervenuti potranno recarsi; a tutti gli effetti la riunione si considera svolta nel luogo ove è presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

# Art. 22 - Assemblea ordinaria

## 22.1 L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio, destina gli utili, delibera circa le modalità di destinazione e copertura delle perdite, nonché sulla quantificazione e sull'attribuzione dei ristorni ai Soci;
- b) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- c) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori, stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 18, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- d) procede alla nomina dell'organo amministrativo;
- e) procede alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere all'organo amministrativo ed ai Sindaci;
- g) approva i regolamenti interni;
- h) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua

competenza dalla legge e dal presente Statuto.

- 22.2 L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, nei tempi indicati all'art. 21.
- 22.3 L'organo amministrativo può invitare esperti e/o rappresentanti esterni a partecipare alle Assemblee, senza diritto di voto.

#### Art. 23 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata della Società, sullo scioglimento della Cooperativa e sulla nomina e poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

### Art. 24 - Costituzione e quorum deliberativi

- 24.1 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è in tutti i casi legalmente costituita quando intervenga almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione è legalmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
- 24.2 Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria devono essere prese con voto favorevole dei due terzi dei soci presenti o rappresentati sia in prima che in seconda convocazione.
- 24.3 Qualora alla data fissata per Assemblea il numero dei soci sovventori aventi diritto al voto superi il limite di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, i voti espressi dai soci sovventori vanno rapportati al limite di legge, moltiplicando i voti per il coefficiente risultante dal rapporto fra un terzo dei voti spettanti a tutti i soci e il numero dei soci sovventori.


# Art. 25 - Presidenza

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o da persona eletta dall'assemblea. Il Presidente nomina fra i presenti, anche se non Soci, un Segretario ed occorrendo, due scrutatori. Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto da un Notaio o altro funzionario previsto da legge.

### Art. 26 - Voto

- 26.1 Ogni Socio che abbia liberate le proprie azioni e che sia iscritto nel libro soci da almeno 90 giorni, ha diritto di intervenire all'Assemblea, ed ogni Socio ha diritto ad un sol voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.
- 26.2 Il Socio che non può intervenire all'assemblea può farsi rappresentare a norma di legge da un altro socio, non amministratore o dipendente, mediante delega scritta.

Ogni socio potrà rappresentare al massimo 3 soci; le deleghe devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea e conservate agli atti.



I soci, persone giuridiche, sono rappresentati all'Assemblea dal loro rappresentante legale, oppure da un loro amministratore appositamente delegato.

#### Art. 27 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

# Art. 28 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea che, al momento della nomina, ne determina il numero ed il compenso. Il Consiglio nomina nel suo seno un Presidente e un Vice Presidente. Il segretario può essere anche nominato fra i non Soci. Il Consiglio conserva la piena responsabilità per le funzioni e mansioni che devolve al segretario.

### Art. 29 - Durata della carica

I membri del Consiglio durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Essi sono rieleggibili.

# Art. 30 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di un consigliere, gli altri consiglieri, riuniti in adunanza, presenti i Sindaci effettivi, se nominati, potranno cooptare un nuovo membro scelto tra i soci, in luogo e vece di quello mancante. La deliberazione relativa dovrà raccogliere il voto favorevole di almeno la metà dei presenti. Il Consigliere così eletto rimane in carica fino alla prossima Assemblea cui spetterà di confermare la nomina o procedere alla nomina di un altro componente.

Quando venissero a mancare contemporaneamente, od anche successivamente, ma nel lasso di tempo di un mese, due o più membri del Consiglio, quest'ultimo dovrà convocare l'Assemblea perché si provveda alla sostituzione dei Consiglieri venuti a mancare.

#### Art. 31 - Costituzione quorum deliberativo

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti la proposta si intende respinta. Per la validità della riunione del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

### Art. 32 - Poteri

Al Consiglio spettano tutti i poteri per le operazioni ordinarie e straordinarie della società, con la sola eccezione di quelle deliberazioni che la legge o il presente Statuto riserva all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio ha quindi fra le altre le seguenti facoltà e

#### poteri:

- a) deliberare sulla ammissione ed esclusione dei Soci;
- b) predisporre regolamenti per l'amministrazione interna ed i servizi sociali;
- c) assumere e licenziare dipendenti, fissarne salari stipendi, liquidazioni, compensi;
- d) compilare i bilanci, gli inventari, i rendiconti economici;
- e) convocare le assemblee ordinarie e straordinarie;
- f) provvedere e disciplinare i servizi di cassa e di esazione;
- g) compiere tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione ritenuti utili o necessari per il conseguimento dello scopo sociale.

### Art. 33 - Riunioni

- Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su istanza di tre Consiglieri o del Collegio Sindacale.
- I membri di quest'ultimo, qualora nominato, debbono sempre essere invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio, ma non hanno diritto di voto.
- La riunione di consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia data a ciascun intervenuto la libertà di esprimere le proprie opinioni e di comunicare in tempo reale il proprio voto.

#### Art. 34 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, rappresenta legalmente la Società nei confronti dei terzi ed in giudizio; dà esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea; firma tutti gli atti ed i contratti, ha la vigilanza della gestione. L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio potrà dal Presidente essere delegata ad un Consigliere o ad altri in sua vece.

# Art. 35 - Revisore Contabile

L'assemblea provvederà triennalmente all'attribuzione dell'incarico di controllo contabile ad un revisore esterno avente i requisiti di legge, a cui spettano i compiti di controllo previsti dal codice civile.

# Art. 36 - Collegio Sindacale

- 36.1 Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dell'assemblea dei soci, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea dei soci, che elegge altresì il Presidente del Collegio.
- I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Essi sono rieleggibili.
- 36.2 Il Collegio Sindacale, qualora nominato, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori iscritti nell'Albo dei Revisori presso il Ministero della Giustizia.



#### Art. 37 - Compensi

Spetta alla decisione dell'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori, al Revisore Contabile, ai Sindaci e ai membri del Comitato esecutivo, se nominati e salvo espressa rinuncia. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare l'eventuale compenso o rimborsi spese dovuti ad Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti. La retribuzione annuale del Revisore Contabile e dei Sindaci, se nominati, è determinata dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

### TITOLO V - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 38 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento della cooperativa dovrà essere deliberato dall'Assemblea convocata in sede straordinaria.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone le attribuzioni, i poteri ed il compenso.

# Art. 39 - Devoluzione del patrimonio sociale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

#### Art. 40 - Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la cooperativa, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17/1/2003 n.5.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento.

La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico-/collegio arbitrale di tre arbitri.

In ogni caso l'arbitro o gli arbitri saranno nominati dalla Camera Arbitrale.

#### Art. 41 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative",

a norma dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alle società per azioni. Visto per l'inserzione. Nichelino (TO), lì 22 aprile 2021. In originale firmato: Alberto GASTALDO Silvia CIURCINA - Notaio